

CORTE DEI CONTI



0005599-24/11/2016-SC_CAM-T89-P



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Segreteria

Servizio adunanze



COMUNE DI VENTICANO (AV)

Prot. 0005245 del 24-11-2016

in Arrivo Ore 13:48:22

Mitt.: CORTE DEI CONTI

Al Sindaco
del Comune di Venticano (Av)
Via Verardi - 83030 Venticano (AV)
ragioneria.venticano@cert.irpinianet.eu

Al Presidente del Consiglio comunale
del Comune di Venticano (AV)
Via Verardi - 83030 Venticano (AV)
ragioneria.venticano@cert.irpinianet.eu

All' Organo di Revisione economico-finanziaria
del Comune di Venticano (AV)
Via Verardi - 83030 Venticano (AV)
ragioneria.venticano@cert.irpinianet.eu
gaetano.maiese@pec.commercialisti.it

Oggetto: Trasmissione delibera n. 343 /2016. Comune di Venticano (Av)

Si trasmette la delibera n. 343 /2016 relativa al Comune di Venticano (Av), con la quale questa Sezione si è pronunciata nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 1, comma 166 ss., della legge 23 dicembre 2005, n° 266 e degli articoli 148 e 148 bis del d.lgs 267/2000 Tuel.

Il Direttore del Servizio di Supporto

(Dott. Mauro Grimaldi)





REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

dott. Giovanni Coppola	Presidente
dott.ssa Rossella Bocci	Primo Referendario
dott.ssa Innocenza Zaffina	Primo Referendario
dott. Francesco Sucameli	Primo Referendario
dott.ssa Raffaella Miranda	Primo Referendario (relatore)
dott.ssa Carla Serbassi	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 23 novembre 2016

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 5, lett. a) della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio dei bilanci pubblici ed in particolare l'art. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) ed in particolare gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 149;

VISTO l'art. 148-bis TUEL;

VISTA la relazione - questionario relativa all'annualità 2014 inviata dall'organo di revisione del comune di Venticano (AV) in data 29/11/2015 con prot. C.d.C. n. 5493 ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTA la nota istruttoria del magistrato istruttore prot. n. 3673 del 28/06/2016 indirizzata al Sindaco del Comune e all'organo di revisione, nonché per conoscenza al Segretario Comunale;

VISTA la richiesta di differimento dei termini del Comune di Venticano per fornire i chiarimenti richiesti pervenuta a mezzo posta certificata in data 15/07/2016 a firma del Segretario Comunale dott.ssa Rita Addonizio acquisita al protocollo con n. 3893 del 15/07/2016;

VISTA la risposta del Comune prot. n. 3114 del 19/07/2016 acquisita al prot. C.d.C. al n. 3932 del 19/07/2016;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 57/2016, trasmessa con nota n. 4712 del 15/09/2016, con l'allegata relazione del magistrato istruttore, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato il Collegio per l'esame delle criticità emerse;

ESAMINATA la nota del Comune di Venticano (AV) prot. n. 4326 del 4/10/2016 acquisita al prot. C.d.C. con n. 5068 del 5/10/2016;

VISTA l'ulteriore richiesta di integrazione documentale prot. C.d.C. n. 5118 del 11/10/2016;

ESAMINATE le ulteriori memorie del Comune di Venticano (AV) acquisite al protocollo di questo ufficio al n. 5207 del 18/10/2016.

Sentito il magistrato relatore Dott.ssa Raffaella Miranda,

Premesso.

L'analisi complessiva della situazione economico - finanziaria del Comune di Venticano (comune di 2.520 abitanti alla data del 31/12/2012) ha interessato la contabilità afferente l'esercizio 2014; in

particolare, l'Ente ha inviato a questa Sezione la relativa relazione sul rendiconto come previsto dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (V. relazione - questionario relativa all'annualità 2014 inviate dall'organo di revisione del comune di Venticano (AV) in data 29/11/2015 con prot. C.d.C. n. 5493).

Dall'esame della suddetta relazione emergevano necessità istruttorie che hanno determinato l'invio all'Ente della nota con cui venivano richiesti chiarimenti e documentazioni in ordine a specifici aspetti della gestione.

Alle formali richieste di chiarimenti, hanno fornito risposta con nota n. 3114 del 19/07/2016 (protocollo del Comune di Venticano) per l'esercizio in esame l'Ente p.t. del Sindaco dott. Luigi De Nisco ed il Revisore Unico (dott. Gaetano Maiese) con nota acquisita al protocollo di quest'ufficio con n. 3932 del 19/07/2016.

Dall'esame dei chiarimenti in oggetto, delle memorie e delle ulteriori integrazioni documentali forniti dal Comune di Venticano, continuavano a permanere specifici profili di criticità che determinavano la trasmissione dell'ordinanza n. 57/2016.

Equilibrio di bilancio e flussi di cassa.

In sede istruttoria era stato rilevato un risultato della gestione di competenza afferente all'esercizio 2014 negativo pari a - € 578.936,77 ed un saldo di parte corrente che, correttamente ricalcolato, evidenziava un risultato fortemente negativo e pari a - € 872.985,77; ancora con riferimento all'analisi dei flussi di cassa veniva in rilievo una differenza di parte corrente pari a -€ 198.884,57 in conto competenza. Si era dedotto che la sofferenza di cassa fosse derivata direttamente da una errata costruzione in fase di pianificazione e programmazione economico-finanziaria dell'Ente degli equilibri di parte corrente. Su tali punti l'Ente chiariva con propria nota che «[...] il risultato negativo di € - 872.985,77 è dovuto ai mutui contratti nell'esercizio finanziario 2014 con il D.L. n. 35/2013. In uscita sono previsti pagamenti di mutui al Titolo III mentre in entrata sono previste somme al Titolo V derivanti dall'accensione di prestiti Fondi ex D.L. n. 35/2013. La differenza evidenziata attiene alla vendita di suoli P.I.P. (Piano degli Insediamenti Produttivi) i cui proventi vanno a ripianare l'intero deficit rilevato. Quanto ai "Flussi di Cassa" di cui al punto 2 della nota in questione, si evidenzia che gli equilibri di parte corrente sono mantenuti attraverso rigide politiche fiscali di contenimento della spesa corrente, di riduzione delle spese per incarichi esterni e di un forte impegno per gli accertamenti tributari che assicurano nel lungo periodo, il reintegro delle somme. Stante la difficile congiuntura economica l'ente pone attenzione e tiene costantemente

sotto controllo le entrate, prima di procedere all'effettuazione di impegni di spesa [...]». Si prendeva atto del chiarimento fornito e si evidenziava l'errata allocazione al titolo V dell'entrata afferente all'anticipazione *de qua*: infatti, dal confronto dei dati con i Certificati al Conto (per l'esercizio 2013) inviati dall'Ente al Ministero dell'Interno – Sezione finanza locale e quelli SIOPE la stessa entrata era stata allocata nella categoria generica “mutui e prestiti da enti del settore pubblico” e non già nella specifica categoria “anticipazione di liquidità art.1 co. 13 D.L. 35/13 e successive integrazioni”. Tale evenienza comportava l'inserimento di un vincolo specifico sul risultato di amministrazione 2013. Veniva, poi, in rilievo che la contabilità del Comune di Venticano, anche a fronte dell'iniezione di liquidità fornita da CC.DD.PP., evidenziava sofferenze di cassa, di per sé già gravi quali criticità contabili; ancor più allarmante, però, era apparso l'effetto di quella che sembrava essere una sterilizzazione parziale del mutuo contratto ai sensi del D.L.35/2013 (per l'esercizio 2013 al titolo V – categoria “assunzioni di mutui e prestiti” sono stati accertati € 771.740,62 di cui € 598.740,62 incassati; tale dato coincide col vincolo per fondo ex D.L. 35/2013). Quanto appena riportato era stato dedotto dai quadri nn. 2-3-9 afferenti ai Certificati al Conto 2013 inviati dall'Ente al Ministero dell'Interno – Sezione finanza locale. Sul punto l'Ente con nota n. 4326 del 4/10/2016 (prot. C.d.C. n. 5068 del 5/10/2016) chiariva che: «[...] nell'anno 2013 il Comune ha introitato una prima tranche per € 598.740,62 con allocazione al Titolo V delle entrate, non impegnando contestualmente lo stesso importo al Titolo III delle uscite. Il mancato impegno ha fatto sì che detta somma confluisse nell'avanzo di amministrazione 2013 quantificato in € 620.355,54. A valere sull'avanzo di amministrazione 2013 così determinato l'ente ha vincolato l'importo della prima erogazione dell'anticipazione di liquidità pari a € 598.740,62. Nell'anno 2014 il Comune di Venticano ha introitato un'altra tranche dell'anticipazione di liquidità pari a € 313.549,00 appostandola correttamente al Titolo V delle entrate. A fine esercizio 2014 ha impegnato al Titolo III sia le erogazioni dell'anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 di € 313.549,00 del 2014 e sia l'erogazione avuta nel 2013 di € 598.740,62 che nel 2013 era confluita nell'avanzo di amministrazione.

Questo modo di operare, sicuramente non coerente ha determinato un apparente squilibrio della gestione di competenza dell'esercizio 2014 inducendo Codesta sezione a dedurre che l'avanzo di amministrazione 2014 fosse passato da € 620.355,54 del 2013 a € 51.418,77 del 2014, ma l'avanzo 2013 effettivo senza l'anticipazione di liquidità vincolato sarebbe stato di 21.614,92 (€ 620.355,54 - € 598.740,62) [...]». L'inconsueta pratica di contabilizzazione delle somme *de quibus* da parte dell'Ente, seppur non costituendo grave irregolarità dal punto di vista sostanziale, configura una

palese violazione dei principi di trasparenza e chiarezza dei bilanci rispetto alla quale si conferma l'obbligo per l'ente di seguire le regole così come stabilite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 33/2015 con la quale è stata chiaramente enunciata la tecnica di contabilizzazione "[...] nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile" per cui "la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio [...]".

Ancora con riferimento agli equilibri si evidenzia che permane il deficit di cassa di parte corrente relativamente alle entrate e spese di competenza pari ad € - 198.884,57. Su tale posta non può influire l'utilizzazione delle somme ex D.L. 35/2013 e ss. in quanto le stesse attengono a debiti certi, liquidi ed esigibili quali obbligazioni giuridicamente perfezionate in precedenti esercizi. Sul punto si ricorda che per la Circolare Mef del 28 giugno 2013 «[...] l'anticipazione di liquidità in esame deve essere imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5301 "Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro"). I rimborsi dell'anticipazione, invece, sono imputati ai rimborsi di prestiti (codice Siope 3301 "Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro") per la quota capitale e allo specifico intervento della spesa corrente per la quota interessi (codice SIOPE 1601 "Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro"), e sono finanziati a carico della situazione corrente del bilancio; nella spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 degli enti che hanno chiesto l'anticipazione deve essere istituito un fondo denominato "fondo Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 13, del DL 35/2013", per un importo pari a quello dell'anticipazione accertata in entrata, imputato contabilmente tra i rimborsi di prestiti, sul quale non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, la relativa economia di bilancio confluisce nel risultato di amministrazione, se positivo, costituendo il fondo vincolato destinato a reintegrare le risorse correnti utilizzate per il rimborso dell'anticipazione, esclusi gli interessi [...]». Analogamente l'errata allocazione in bilancio si rileva anche dai quadri SIOPE 2013 relativi all'entrata. Conseguentemente non può essere condivisa l'affermazione

dell'Amministrazione Comunale per cui non esisterebbe nessuno squilibrio effettivo della gestione corrente 2014: in quanto per i pagamenti in conto competenza afferenti all'esercizio 2014 come si evince dai documenti contabili permane uno squilibrio di € - 198.884,57.

Cassa

Era stato rilevato un fondo di cassa al 31/12/2014 pari ad € 495.149,02. Era stato, inoltre, richiesto di chiarire se le disponibilità liquide di cassa fossero libere o derivanti da fondi con vincoli di destinazione e nel caso specificarne gli stessi vincoli, nonché quantificare l'eventuale quota libera. Sul punto l'Ente chiariva che: «[...] il risultato di cassa pari ad € 495.149,02 non viene eroso dalla gestione in conto residui anche in considerazione del fatto che l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità Interno per l'esercizio finanziario 2014, trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze in data 22.4.2015. In effetti le disponibilità liquide di cassa risultano "libere" per € 317.318,65 e per € 177.830,37 sono costituite da fondi vincolati. Il saldo di parte corrente pertanto, non appare deficitario [...]». Quanto dedotto dall'Amministrazione comunale non era stato condiviso in istruttoria stanti le evidenze contabili desunte dai sistemi informativi interrogati. Rilevava, infatti, una mole di residui passivi superiore rispetto a quella dei residui attivi così come indicato nei Certificati al Conto (per l'esercizio 2014) inviati dall'Ente al Ministero dell'Interno – Sezione finanza locale quadri nn. 11-12. Prendendo atto del chiarimento fornito con nota n. 4326 del 4/10/2016 con riferimento al risultato di amministrazione 2013 depurato delle somme ex D.L. 35/2013, continuano a permanere le criticità con riferimento all'erosione del risultato di cassa 2014 causata da una mole di residui passivi fortemente maggiori rispetto ai residui attivi ed alla mancata costituzione di un Fondo Svalutazione Crediti che potrebbe configurare una sostanziale incapienza dello stesso risultato (CFR. *infra*). Sul punto l'Ente ha dedotto che: «[...] è vero che il Comune di Venticano per l'anno 2014 non ha costituito il Fondo Svalutazione Crediti né il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità [...]» ed ancora «[...] nel merito per l'anno 2014 l'ente ha chiuso l'esercizio con un avanzo libero di € 51.418,77 ed anche volendo correttamente costituire un Fondo di € 34.177,01, lo stesso non avrebbe comportato la chiusura dell'esercizio 2014 in disavanzo ma bensì con un avanzo libero di 17.241,76 (€ 51.418,77 - € 34.177,01).

In merito alla mole di Residui attivi del Titolo I e III considerati pari a €113.923,38 essi alla data del 31/12/2015 risultano in parte incassati e comunque si è provveduto a creare correttamente il FCDE per l'anno 2015[...]. Si prendeva atto del chiarimento fornito; tuttavia rilevavano, ancora, errori segnalati afferenti alla quantificazione dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2014

desunti dalla Sezione finanza locale del Ministero dell'Interno. Di conseguenza permangono le gravi irregolarità contabili afferenti:

- alla mancata costituzione del F.S.C. che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 16/2014 per l'anno 2014 non poteva essere inferiore al 20% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni,
- alla violazione dei principi di chiarezza e trasparenza dei bilanci,
- alla risultanza di una mole di residui passivi che, malgrado le somme incassate ex D.L. 35/2013 e ss., continuano a pesare sui bilanci dell'Ente pregiudicando risultati di cassa e di amministrazione e spendibilità degli stessi.

Alla luce del rilievo appena formulato appare ancor più grave la criticità afferente al saldo della gestione di competenza 2014 che, malgrado la contabilizzazione al TIT. V dell'ottenuta anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, è risultato negativo e pari a - € 578.936,77.

Risultato di amministrazione 2014.

Era stato rilevato un risultato d'amministrazione per l'esercizio finanziario 2014 pari ad € 51.418,77. Si era contestata la mancata costituzione di un F.S.C. (*ut supra*) ed il saldo della gestione residui pari a - € 443,730,25. Sul punto l'Ente deduceva che «[...] l'Amministrazione Comunale ha previsto la costituzione di un fondo pari al 10%, per i residui attivi afferenti ai titoli I e III dell'entrata, per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi del D.L. n. 16/2014, in quanto l'ente ha provveduto ad emettere ruoli esecutivi e coattivi, ai fini del recupero crediti, per il tramite delle società di riscossione "Gamma Tributi s.r.l.". Pertanto risulta in itinere il recupero del credito per un ammontare pressochè totale [...]». Con riferimento al fondo svalutazione crediti si rimanda al punto precedente rilevando la grave irregolarità contabile in quanto sui residui attivi afferenti ai TIT. I e III per l'esercizio 2014 si sarebbe dovuto costituire un fondo non inferiore al 20% (cfr. *supra*). Lo stesso Ente, infatti, ha dedotto che: «[...] nel merito per l'anno 2014 l'ente ha chiuso l'esercizio con un avanzo libero di € 51.418,77 ed anche volendo correttamente costituire un Fondo di € 34.177,01, lo stesso non avrebbe comportato la chiusura dell'esercizio 2014 in disavanzo ma bensì con un avanzo libero di 17.241,76 (51.418,77 - € 34.177,01).

In merito alla mole di Residui attivi del Titolo I e III considerati pari a €113.923,38 essi alla data del 31/12/2015 risultano in parte incassati e comunque si è provveduto a creare correttamente il FCDE per l'anno 2015 [...]». Sul punto rileva di conseguenza la grave irregolarità derivante dalla mancata costituzione del Fondo Svalutazione Crediti che per l'esercizio 2014 ne avrebbe limitato

l'effettiva capacità di spesa, ma che per il 2013, stando alle deduzioni del Comune di Venticano per cui «[...] l'avanzo 2013 effettivo senza l'anticipazione di liquidità vincolato sarebbe stato di 21.614,92 [...]», avrebbe mostrato una effettiva incapacità.

Ulteriore elemento di criticità è la mancanza di una corretta e puntuale contabilizzazione dei residui, nonché degli incassi ad essi riferiti testimoniata dalle incongruenze contestate ed estratte dai sistemi informativi interrogati. Tale evenienza sarà oggetto di puntuale controllo in sede di verifica della correttezza del Fondo Crediti di Dubbia e Difficile esazione (FCDE).

Residui passivi.

Si è rilevato lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 4 di cui al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente (per cui risulterebbe superata la soglia di cui al parametro n. 4), da doversi prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà (ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009). Tale criticità è confermata dai rilievi di cui ai precedenti punti.

Per quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare al Consiglio comunale, all'amministrazione e all'Organo di revisione le irregolarità contabili e finanziarie sopra rilevate, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all'istruttoria eseguita, nei termini e con le considerazioni di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, degli articoli 148 e 148 *bis*, comma 1 e 2, del TUEL,

accerta, ai sensi degli articoli 148 e 148 *bis*, comma 1 e 2, del TUEL, la sussistenza delle irregolarità contabili e finanziarie illustrate in motivazione;

richiama il Comune di Venticano (AV) all'osservanza delle prescrizioni di legge e dei principi esposti in motivazione;

segnala al Consiglio comunale del Comune di Venticano (AV) le irregolarità rilevate;

invita l'amministrazione comunale di Venticano (AV) ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, ex art. 148 *bis*, comma 1 e 2, del Tuel, con particolare riferimento a:

- risultato della gestione di competenza afferente all'esercizio 2014 negativo pari a - € 578.936,77 e conseguente costruzione in fase preventiva degli equilibri di bilancio;
- risanamento degli equilibri di cassa di parte corrente per competenza;
- vincoli sul risultato di amministrazione 2014, correzione del risultato 2013 ed eventuali modifiche ai relativi quadri dei Certificati al Conto del Ministero dell'Interno – Servizio finanza locale;
- quantificazione e correzione della mole dei residui attivi e passivi con chiara distinzione per titoli ed anno di provenienza, nonché eventuali modifiche ai relativi quadri dei Certificati al Conto del Ministero dell'Interno – Servizio finanza locale e del SIOPE per l'esercizio 2014;

sollecita l'Organo di revisione a un'attenta vigilanza e a relazionare a questa Sezione regionale di controllo, entro sei mesi dalla comunicazione della presente deliberazione, secondo le indicazioni di cui in motivazione;

dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Venticano (AV), perché ne dia comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza, all'Organo di revisione dell'ente;

rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con invito a darne comunicazione a questa Sezione regionale di controllo..

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016

Il Magistrato Estensore

f.to dott. Raffaella Miranda

Raffaella Miranda



Il Presidente

f.to dott. Giovanni Coppola

Giovanni Coppola

Depositata in Segreteria il

23 11 2016

Il Direttore della Segreteria

f.to dott. Mauro Grimaldi

Beatrice Montecuollo
Dott.ssa Beatrice Montecuollo

CORTE DEI CONTI SEZIONE REG. DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
23 NOV. 2016
DEPOSITATO